

EVENTO ECM ACCREDITATO PER TUTTE LE PROFESSIONI



Evento n° 4589-182700 Ed. n°2

**45 Crediti
ECM
POSTI 90**



Comunicazione & eventi Congressi

**SAN GIOVANNI TEATINO (CH) Localita' Dragonara
(Uscita Autostrada PESCARA Ovest 5 Km)**

Orario 8.00 / 20

S HOTEL Sala Convegni via PO n°86 (zona Ipercoop D'Abruzzo)

**MALATTIE PROFESSIONALI,
INFORTUNI SUL LAVORO:
ASPETTI MEDICO LEGALI E ISTRUZIONI PER L'USO**

Relatori

Dott. Stornelli Muzio



Chi sono

Patto d'aula



Cosa vi chiederò?




Programma



Malattie Professionali
Infortuni sul lavoro
Istruzioni per l'uso

HISTORY





Il medico della Mutua

Prima di “Alberto Sordi”

Assistenza agli infermi ed ai poveri era stato compito della carità privata, prevalentemente a carattere religioso ed ecclesiastico.

“Luigi Luttazzi”

**Istituzione Cassa Nazionale di
Assicurazione per gli infortuni degli
operai sul lavoro**

Cassa Nazionale di Assicurazione...

Al pagamento delle indennità per i rischi assicurati si provvedeva con il fondo, formato da premi di assicurazione, dai frutti di capitali investiti, da lasciti e donazioni. **Le indennità venivano liquidate in somma capitale, oppure, su richiesta dell'interessato, di versare il capitale alla cassa nazionale pensioni per la conversione in rendita vitalizia o temporanea.**

Sul piano Giuridico:

A quei tempi il lavoratore “doveva”
dimostrare la Responsabilità del
Datore di Lavoro!

**QUINDI RESPONSABILITA' CIVILE
EXTRACONTRATTUALE**

Sul piano Giuridico:

In seguito venne introdotto il concetto “RISCHIO PROFESSIONALE”

DA LI' RESPONSABILITA' CIVILE CONTRATTUALE

Rischio Professionale

Rischio connesso al dato obiettivo della produzione industriale

Legge 17 marzo 1898, n.80.

Inversione dell'onere della prova: non più a carico del lavoratore, bensì del datore di lavoro.

Legge 17 marzo 1898, n.80

Tale legge rende **obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro**, obbligando il datore di lavoro a stipulare un contratto di assicurazione infortuni e malattie professionali.

Legge 17 marzo 1898, n.80

Caratteri fondamentali

Datore di lavoro paga il premio all'assicuratore,
che si accolla l'intero onere finanziario del sistema
di tutela;

Legge 17 marzo 1898, n.80

Caratteri fondamentali

Il lavoratore deve provare solo il danno nello svolgimento dell'attività pericolosa e gode della presunzione di origine professionale di esso;

Legge 17 marzo 1898, n.80

Caratteri fondamentali

Le prestazioni sono di carattere
indennitario e non risarcitorio;

Legge 17 marzo 1898, n.80

Caratteri fondamentali

Il pagamento del premio esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile.

L'assicurazione contro le
malattie professionali fu
introdotta con r.d. 13 maggio
1929, n.928, limitatamente a 6
tecnopatie



Nel 1935



r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 la disciplina degli infortuni sul lavoro e malattie professionali fu unificata.

Da tale data le prestazioni sono erogate dall'INAIL

(istituzione)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 27 dicembre 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-854
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

COSTITUZIONE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

Deves

Poi il 27 dicembre 1947

Art. 38 Costituzione Italiana

Ogni Cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortuni, malattia, invalidità e vecchiaia, omissis...

Definizione Malattia Professionale

Stato patologico del soggetto, determinato da **causa lenta** (e spesso subdola) e contratto nell'esercizio e a causa (**nesso di causalità diretto**) di un'attività lavorativa morbigena, che può esserne causa esclusiva o concorrente.

Definizione Malattia Professionale

Sono Professionali le MALATTIE CAUSATE DAL LAVORO per l'azione di **agenti nocivi di natura FISICA, CHIMICA e BIOLOGICA.**

Prima differenza



Malattia
Professionale

Nesso di
Causalità



Infortunio sul
Lavoro

Nesso di
occasionalità


Testo Unico n. 1124 del 1965

Dispone che a fronte di una patologia di origine occupazionale, **l'INAIL ha il dovere di indennizzare**, secondo regole precise, i danni provocati alla salute del lavoratore, **prevedendo prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo.**


Testo Unico n. 1124 del 1965

Lo stesso testo definì le **TABELLE** con
all'interno un elenco di patologie
riconducibili a “Malattia Professionale”.

Vantaggi e svantaggi del sistema Tabellare



Svantaggi



Rigidità

Vantaggi



Presunzione d'origine

Presunzione d'origine

Se il **lavoratore ha contratto la malattia** in una delle **lavorazioni tassativamente indicate nelle tabelle**, quella **malattia** è, fino a prova contraria, **PROFESSIONALE** e, quindi indennizzabile.

Nesso di causalità è presunto.

Presunzione d'origine

La Cassazione in varie sentenze ha quindi specificato che:

“in tema di assicurazioni contro le malattie professionali, l'accertamento che sia la lavorazione che la malattia siano comprese tra quelle tabellate...

Presunzione d'origine

...comporta l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia già sofferta dall'assicurato.

Presunzione d'origine

TRADOTTO:

Onere a carico dell'INAIL di provare una diversa eziologia della malattia stessa.

Presunzione d'origine

INOLTRE:

La “retroattività” fa riferimento non alla **tabella** vigente al momento della decisione, ma a quella vigente all'epoca dell'esposizione al rischio. **(SENTENZA CASSAZIONE 5716/99)**

Rapporto di causalità

La presunzione di rapporto di causalità tra la lavorazione e la corrispondente malattia professionale tabellata non è esclusa dal fatto che all'epoca dell'esposizione al rischio la malattia NON fosse ancora tabellata.

Presunzione d'origine

Caso	Conseguenza	Adempimento del lavoratore
Malattia Professionale Tabellata	Se la malattia viene denunciata entro i termini massimi di indennizzabilità sussiste la presunzione legale dell'origine professionale	Deve provare lo svolgimento di mansioni rientranti nell'ambito delle lavorazioni tabellate e l'esistenza della tecnopatia

Presunzione d'origine

Caso	Conseguenza	Adempimento del lavoratore
Malattia professionale tabellata DENUNCIATA OLTRE I TERMINI MASSIMI	a) Se il lavoratore dimostra che la malattia si è manifestata entro i termini previsti, fruisce della presunzione legale dell'origine professionale; b) In mancanza di dimostrazione il lavoratore deve provare l'origine professionale della malattia	Oltre a quanto indicato nel caso precedente, occorre provare: <ul style="list-style-type: none">• L'esposizione a rischio rispetto alle mansioni svolte alle condizioni di lavoro e alla durata del lavoro;• L'esistenza della malattia, l'evoluzione a quando è insorta (mediante certificato).

Presunzione d'origine

Caso	Conseguenza	Adempimento del lavoratore
Malattia professionale NON TABELLATA	Il lavoratore deve provare l'origine professionale della malattia	Deve essere provata: <ul style="list-style-type: none">• L'esposizione a rischio;• L'accertamento dell'origine professionale della malattia da un punto di vista medico-legale

Sistema Misto



Sentenza n.179/88



MALATTIE PROFESSIONALI

TABELLATE

Contenute in due tabelle distinte (settore industria e agricoltura) che sono state periodicamente aggiornate in relazione alle novità medico-scientifiche. L'ultima revisione è stata effettuata nel 2009 poi 2014.

SENTENZA 179/88

NON TABELLATE

Pur non essendo inserite nelle tabelle, possono essere riconosciute come professionali, purché se ne dimostri il nesso di causalità. (Corte Costituzionale, con la sentenza n. 179 del 1988)

Malattie Professionali Tabellate

Vale il principio della suddetta **PRESUNZIONE DEL NESSO TRA PATOLOGIA E ATTIVITA'**.

Al lavoratore esposto non è richiesta altra documentazione, oltre alla certificazione rilasciata dal medico.

Aggiornamento “Normativo”

G.U. n. 212 del 12 settembre 2014

Decreto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 10 giugno 2014

3 LISTE

**Approvazione aggiornamento elenco Malattie
per le quali è obbligatoria la denuncia:**

Malattie la cui origine è di elevata probabilità

LISTA 1	ELEVATA PROBABILITA'
Gruppo 1	Malattie da agenti Chimici
Gruppo 2	Malattie da Agenti Fisici
Gruppo 3	Malattie da Agenti Biologici
Gruppo 4	Malattie Apparato Respiratorio (non comprese in altre voci)
Gruppo 5	Malattie della Pelle
Gruppo 6	Tumori professionali

Malattie la cui origine è di limitata probabilità

LISTA 2	LIMITATA PROBABILITA'
Gruppo 1	Malattie da agenti Chimici
Gruppo 6	Tumori professionali
Gruppo 7	Malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzione dell'organizzazione del lavoro

Malattie la cui origine è possibile

LISTA 3	LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E' POSSIBILE
Gruppo 1	Malattie da agenti Chimici
Gruppo 2	Malattie da agenti fisici
Gruppo 6	Tumori professionali

Esempio Lista 1 Elevata probabilità

GRUPPO 1 - MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6

AGENTI		MALATTIE	CODICE(#) IDENTIFICATIVO	
<i>METALLI, loro leghe, amalgame, composti inorganici e organici</i>				
01	ANTIMONIO leghe e composti	PNEUMOCONIOSI NON SCLEROGENA	I.1.01.	J63.8
		ANEMIA EMOLITICA (idruro di antimonio o stibina)	I.1.01.	D59.8
		TRACHEOBRONCHITE	I.1.01.	J40
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.01.	L24
02	ARSENICO leghe e composti	CONGIUNTIVITE	I.1.02.	H10.4
		RINITE	I.1.02.	J31.0
		PERFORAZIONE SETTO NASALE	I.1.02.	J34.8
		EPATOPATIA CRONICA	I.1.02.	K71
		ANEMIA EMOLITICA	I.1.02.	D59.8
		POLINEUROPATIA PERIFERICA	I.1.02.	G62.2
		<i>DERMOPATIE:</i>		
		CHERATOSI PALMO-PLANTARE	I.1.02.	L85.1
		ULCERE	I.1.02.	L98.4
		MELANODERMA	I.1.02.	L81.4
03	BERILLIO leghe e composti	TRACHEOBRONCHITE	I.1.03.	J40
		GRANULOMATOSI POLMONARE (BERILLIOSI)	I.1.03.	J63.2
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.03.	L23
		GRANULOMI CUTANEI	I.1.03.	L92.3
		ULCERE CUTANEE	I.1.03.	L98.4

Esempio Lista 2 Limitata probabilità

LISTA II				
GRUPPO 1 - MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6				
AGENTI E LAVORAZIONI		MALATTIE	CODICE(##) IDENTIFICATIVO	
01	ANIDRIDE FTALICA	ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE	II.1.01.	J68
02	ANIDRIDE TRIMELLITICA	ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE	II.1.02.	J68
03	DIISOCIANATI (TDI MDI)	ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE	II.1.03.	J68
04	CLORURO DI POLIVINILE (PVC)	GRANULOMATOSI POLMONARE	II.1.04.	J70
05	SILICE LIBERA CRISTALLINA	SCLERODERMIA	II.1.05.	M34.9
		ARTRITE REUMATOIDE	II.1.05.	M06
		LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO	II.1.05	M32.9

LISTA II				
GRUPPO 2 - MALATTIE DA AGENTI FISICI				
AGENTI E LAVORAZIONI		MALATTIE	CODICE(##) IDENTIFICATIVO	
01	MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEGLI ARTI SUPERIORI PER ATTIVITÀ ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVI PER ALMENO LA METÀ DEL TEMPO DEL TURNO LAVORATIVO	<i>SINDROMI DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO:</i>		
		SINDROME DA INTRAPPOLAMENTO DEL NERVO ULNARE AL GOMITO	II.2.01	G56.2
		TENDINOPATIA INSERZIONE DISTALE TRICIPITE	II.2.01	M77
		SINDROME DEL CANALE DI GUYON	II.2.01	G56.2
02	MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEL PIEDE E DELLA CAVIGLIA PER ATTIVITÀ ESEGUITE DURANTE IL TURNO LAVORATIVO	TALALGIA PLANTARE (entesopatia)	II.2.02	M77.5
		TENDINITE DEL TENDINE DI ACHILLE	II.2.02	M76.6
		SINDROME DEL TUNNEL TARSALE	II.2.02	G57.5
03	VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO PER LE ATTIVITÀ DI GUIDA DI AUTOMEZZI PESANTI E CONDUZIONE DI MEZZI MECCANICI	SPONDILODISCOPATIE DEL TRATTO LOMBARE	II.2.03	M47.8

Esempio Lista 3 “Origine lavorativa è Possibile”

LISTA III - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È POSSIBILE

LISTA III GRUPPO 1 - MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6				
AGENTI		MALATTIE	CODICE(#) IDENTIFICATIVO	
01	SILICE LIBERA CRISTALLINA (esposizione con o senza silicosi)	POLIANGITE MICROSCOPICA	III.1.01.	M30.8
		GRANULOMATOSI DI WEGENER	III.1.01.	M31.3
02	FIBRE CERAMICHE	FIBROSI POLMONARE	III.1.02.	J68.4
		PLACCHE E/O ISPESSEMENTI DELLA PLEURA	III.1.02.	J92

LISTA III GRUPPO 2 - MALATTIE DA AGENTI FISICI				
AGENTI		MALATTIE	CODICE(#) IDENTIFICATIVO	
01	RUMORE (effetti extrauditivi)	MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, DIGERENTE, ENDOCRINO, NEUROPSICHICHE	III.2.01.	
02	MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE DEGLI ARTI SUPERIORI PER ATTIVITÀ ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVI PER ALMENO LA METÀ DEL TEMPO DEL TURNO LAVORATIVO	<i>SINDROMI DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO:</i>		
		SINDROME DELLO STRETTO TORACICO (esclusa la forma vascolare)	III.2.02.	G54.8
		MORBO DI DUPUYTREN	III.2.02.	M72.0

Malattie NON tabellate

In questo caso l'onere di provare l'origine lavorativa grava sul lavoratore.

Malattie NON tabellate

Il lavoratore deve dimostrare con una documentazione appropriata il nesso tra la malattia contratta e le attività professionali svolte, poiché le indagini epidemiologiche non hanno prodotto risultati sufficienti tali da giustificare l'inserimento nelle tabelle.

Praticamente

La sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato **l'illeggittimità costituzionale** del sistema di tutela perché non viene previsto che l'assicurazione (e quindi l'indennizzo) è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle

Praticamente

sempreché si tratti di malattie per le quali sia provata la causa di lavoro.

**Quindi si è passati da SISTEMA
CHIUSO A SISTEMA MISTO**

Rischio Specifico

Causa di
Lavoro

Evento
Morboso

Rischio
Specifico

Il
lavoratore
NON deve
dimostrare
nulla.

In assenza di Rischio Specifico

Causa di
Lavoro

Evento
Morboso

S

Il
lavoratore
deve
provare il
nesso
causale.

Strumenti



Consulente
Tecnico

Ragionevole
Certezza

Rischio
Oggettivo

In Pratica Sentenza

Cassazione 4679/99

Ai fini dell'accertamento della eziologia professionale di una MALATTIA NON TABELLATA, il **nesso di causalità** deve essere valutato **non in base ad un criterio astratto** (probabilità, possibilità ecc.) **bensì in concreto**, tenendo conto **dell'incidenza che il rischio dell'attività** ha sullo stato psico-fisico dell'assicurato.

CTU

L'assicurato che deduca una Malattia Professionale NON tabellata deve:

DIMOSTRARE


Esposizione
al Rischio

Causalità
agente
patogeno


Sufficiente
quindi
disporre
CTU

Cassazione n.
12629/2002

Per ESEMPIO



Scenario: Sovraccarico Biomeccanico:




'34 FORD Pickup

3in1


TROPHY SERIES

The 1934 Ford half-ton pickup was — and still is — all truck. Solid as a rock, (and with a ride to match!) this rugged little hauler was a versatile, practically unbreakable workhorse. Powered by the tireless "flathead" V-8, it was a lively performer and could run circles around other trucks of its day. The '34 continues its popularity as a favorite of many enthusiasts who restore it, customize it, and stuff today's massive engines under its high, wide and handsome hood.



STOCK

CUSTOM



SERVICE

1/25 scale



AMT CORPORATION

BOX 400 · TROY, MICH.

Legge 635 del
27/07/1934
stabili i pesi
massimi sollevabili:

Limiti trasporto a braccia o spalla

Maschi sotto
i 15 anni

Kg 15



Maschi dai
15 ai 17 anni

Kg 25



Limiti trasporto a braccia o spalla

Femmine
sotto i 15
anni

Kg 5



Femmine dai
15 ai 17 anni

Kg 15



Limiti trasporto a braccia o spalla

Femmine
sopra i 15
anni



Kg 20



Donne in stato di gravidanza: DIVIETO DI SOLLEVARE PESI



Legge 977/1967

Tutela del lavoro dei fanciulli e adolescenti



PH. AIELLO

Legge 977/1967

Fanciulli Maschi	Kg 10
Fanciulle Femmine	Kg 5
Adolescenti Maschi	Kg 20
Adolescenti Femmine	Kg 15



Legge 1204/71

Le donne durante il periodo della gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto non possono essere adibite alla movimentazione manuale dei carichi.



Decreto 277/1991


Per la prima volta nasce l'obbligo di VALUTAZIONE DEI RISCHI da parte del datore di lavoro.



**SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO**

DECRETO LEGISLATIVO

626/94



19 SETTEMBRE 1994

Decreto Legge 626/1994

Per la prima volta si parla della SICUREZZA, non solo da un punto di vista tecnico, ma soprattutto dal punto di vista organizzativo.

Decreto Legge 626/1994

Da una logica
risarcitoria

A una azione
preventiva

Prima di tutto: VALUTAZIONE DEI RISCHI.

Prima di tutto: VALUTAZIONE DEI RISCHI.

Ogni datore di lavoro esamina la propria azienda per individuare i pericoli insiti all'interno dei diversi ambiti lavorativi.

Prima di tutto: VALUTAZIONE DEI RISCHI.

Valutazione dei diversi rischi (misurare e metter in ordine di gravità) e individuare misure correttive

Prima di tutto: VALUTAZIONE DEI RISCHI.

Le misure correttive dovranno essere inserite, secondo le priorità stabilite, in un piano di miglioramento delle condizioni di lavoro.

626/94 TITOLO V

Movimentazione Manuale dei carichi



Articolo



Definizione di
movimentazione manuale dei
carichi:

Articolo



Tutte le operazioni di trasporto, sostegno di un carico a opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che comportano rischi di lesioni dorsolombari.

Articolo

47

Valutazione del rischio

Eliminazione e
riduzione del
rischio

Rispetto dei principi
ergonomici

Informazione

Formazione

Sorveglianza
Sanitaria

Articolo

48

48HourMedia*

Definisce gli obblighi del datore di lavoro sull'adozione di misure preventive e l'uso di mezzi appropriati per evitare la movimentazione manuale.

Articolo




- Individuazione dei reparti con pazienti non autosufficienti;
- Adozione di misure organizzative e procedurali cautelative;
- Valutazione del rischio residuo.

Articolo

48

48HourMedia®

In pratica, in quei reparti dove sono presenti pazienti non autosufficienti, il datore di lavoro deve eventualmente provvedere alla adeguata dotazione di ausili all'attività assistenziale.



Articolo

49

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni circa il peso del carico e la movimentazione corretta e, naturalmente, una formazione adeguata.

Allegato VI

Elenca elementi di riferimento e fattori individuali di rischio in base ai quali si possono individuare e valutare i rischi connessi, ed in particolare:

Allegato VI



- **Peso:** 30 Kg come peso massimo che il lavoratore può movimentare manualmente senza rischio;

Allegato VI



- **Sforzo fisico richiesto:** costituisce un rischio quando è eccessivo, quando è sostenuto in posizione instabile, quando può comportare un movimento di torsione del tronco.

Allegato VI



- **Caratteristiche ambiente di lavoro:** possono aumentare il rischio se:
 - Spazio insufficiente per svolgimento attività;
 - Cattiva posizione;
 - Temperatura, umidità.

D. Lgs. 81/2008



D. Lgs. 81/2008

Il Titolo VI del D. Lgs. 81/2008 è dedicato alla movimentazione manuale dei carichi (MMC). È costituito da un Capo I e un Capo II.

D. Lgs. 81/2008

Capo I

Composto da 3 articoli:

Art. 167
Campo di
Applicazione

Art. 168
Obblighi del
Datore di Lavoro

Art. 169
Informazione,
formazione e
addestramento
del personale

Nuova definizione di MMC

Operazioni di trasporto e di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che...

Nuova definizione di MMC

... per le sue caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso lombari.

Art. 167
Campo di
Applicazione

Sovraccarico Biomeccanico

Sinergia tra muscoli ed ossa nello svolgimento di attività lavorative che, per loro ripetitività, possono dare origine ad alterazioni fisiologiche del corpo umano.

A differenza del D.Lgs. 626/94

Non solo le patologie dorso-lombari, ma
patologie delle strutture osteoarticolari,
muscolo tendinee e nervo vascolari.

Art. 168
Obblighi del
Datore di
Lavoro

Datore di lavoro

Obbligo di ricorrere a mezzi appropriati (attrezzature meccaniche), per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

Art. 169
Informazione,
formazione e
addestramento
del personale

Datore di lavoro

Si realizza attraverso la predisposizione di un'informazione ai lavoratori riguardo il peso ed altre caratteristiche del carico movimentato.

Art. 169

Informazione,
formazione e
addestramento
del personale

Datore di lavoro

Consiste nel far acquisire ai lavoratori un bagaglio di conoscenze, attraverso un addestramento pratico misurato sull'effettiva unità produttiva in cui si svolgerà l'attività lavorativa.

D. Lgs. 81/2008

Capo II

Composto da 1 articolo

Art. 170

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro

Art. 170

Sanzioni a carico del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

- Con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da euro 2500 fino ad euro 6400...
- Con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da euro 750 a euro 4000...

Allegato XXXIII D.Lgs. 81/08



Elementi di riferimento

- 1) Caratteristiche del carico;
- 2) Sforzo fisico richiesto;
- 3) Caratteristiche dell'ambiente di lavoro;
- 4) Esigenze connesse all'attività;
- 5) Fattori individuali di rischio.

Inoltre...

L'allegato XXXIII contiene anche una indicazione per il datore di lavoro, cioè le **norme tecniche** della serie ISO 11228, relative alle attività di movimentazione manuale.

Tali norme tecniche

Consentono di disporre di valori di riferimento, in sostituzione del valore di 30Kg della precedente norma tecnica.


In pratica:

Popolazione Lavorativa	Massa di riferimento (KG)
Maschi (18-45 anni)	25
Femmine (18-45 anni)	20
Maschi giovani (fino a 18 anni) ed anziani (oltre 45 anni)	20
Femmine giovani (fino a 18 anni) ed anziani (oltre 45 anni)	15

Su questo tema: TOOLS



Valutazione dei rischi



Analisi del rischio

Prima di ricorrere ai metodi devono essere tenuti presenti:

- le caratteristiche del carico;
- Lo sforzo fisico richiesto;
- l'ambiente di lavoro;
- Le esigenze connesse con l'attività;
- Le condizioni individuali del lavoratore.

Analisi del rischio

Prima di ricorrere ai metodi devono essere tenuti presenti:

- le caratteristiche del carico;
- Lo sforzo fisico richiesto;
- l'ambiente di lavoro;
- Le esigenze connesse con l'attività;
- Le condizioni individuali del lavoratore.

Caratteristiche del carico

La MMC può costituire un rischio se:

- Il carico è troppo pesante;
- È ingombrante o difficile da afferrare;
- È in equilibrio instabile;
- È collocato in una posizione scomoda;
- Può causare lesioni al lavoratore in caso di urto.

Analisi del rischio

Prima di ricorrere ai metodi devono essere tenuti presenti:

- le caratteristiche del carico;
- Lo sforzo fisico richiesto;
- l'ambiente di lavoro;
- Le esigenze connesse con l'attività;
- Le condizioni individuali del lavoratore.

Sforzo fisico richiesto

Esso può presentare un rischio se:

- È eccessivo;
- Può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- Può comportare un movimento brusco del carico;
- È compiuto con il corpo in posizione instabile.

Analisi del rischio

Prima di ricorrere ai metodi devono essere tenuti presenti:

- le caratteristiche del carico;
- Lo sforzo fisico richiesto;
- l'ambiente di lavoro;
- Le esigenze connesse con l'attività;
- Le condizioni individuali del lavoratore.

Ambiente di lavoro

Le caratteristiche aumentano il rischio se:

- Lo spazio libero, è insufficiente;
- Il pavimento è ineguale;
- L'ambiente di lavoro non consente al lavoratore la movimentazione a un'altezza di sicurezza o in buona posizione.

Analisi del rischio

Prima di ricorrere ai metodi devono essere tenuti presenti:

- le caratteristiche del carico;
- Lo sforzo fisico richiesto;
- l'ambiente di lavoro;
- Le esigenze connesse con l'attività;
- Le condizioni individuali del lavoratore.

Esigenze connesse con l'attività

L'attività comporta un rischio se implica:

- Sforzi fisici troppo frequenti o troppo prolungati;
- Periodo di riposo “fisiologico” insufficiente;
- Distanze troppo grandi;
- Ritmo di lavoro imposto da un processo e non modulabile dal lavoratore.

Analisi del rischio

Prima di ricorrere ai metodi devono essere tenuti presenti:


- le caratteristiche del carico;
- Lo sforzo fisico richiesto;
- l'ambiente di lavoro;
- Le esigenze connesse con l'attività;
- Le condizioni individuali del lavoratore.

Condizioni individuali

Il lavoratore può incorrere in un rischio se:

- È portatore di inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;
- Indossa indumenti inadeguati;
- Non è stato sufficientemente informato e formato.

Valutazione dei rischi



Metodo NIOSH

Il metodo NIOSH

(National Institute of Occupational Safety and Health)

verte nella precisa definizione di parametri ergonomici propri di ciascuna operazione di sollevamento, abbassamento sequenziali ad azioni di traino e spinta.

Metodo NIOSH

Per ogni azione di sollevamento tale metodo determina il peso limite raccomandato attraverso un'equazione, considera l'eventuale esistenza di elementi sfavorevoli con i quali diminuisce il peso massimo da sollevare.

Metodo NIOSH in pratica

- Si individua una costante di peso (peso massimo in condizioni ideali di sollevamento);
- Si calcola il peso limite raccomandato nelle effettive condizioni di sollevamento;
- Si valuta il rischio come rapporto tra il peso sollevato e il peso limite raccomandato.

Metodo NIOSH in pratica

- Si individua una costante di peso (peso massimo in condizioni ideali di sollevamento);
- Si calcola il peso limite raccomandato nelle effettive condizioni di sollevamento;
- Si valuta il rischio come rapporto tra il peso sollevato e il peso limite raccomandato.

Peso di riferimento

25 KG

Peso massimo di riferimento da sollevare in condizioni di lavoro ottimali, in grado di proteggere:

- l'85% della popolazione lavorativa adulta:
 - 95% uomini;
 - 70% donne.

Un lavoratore specializzato “in particolari circostanze” può superare tale limite, ma deve essere adeguatamente addestrato.

Tabella ISO 11228-1

Campo di applicazione	m_{ref} kg	Percentuale di popolazione protetta			Gruppo di popolazione	
		F e M	F	M		
Attività non professionali	5	Dati non disponibili			Bambini e anziani	Popolazione generale
	10	99	99	99	Popolazione domestica generale	
Attività professionali	15 20 23	95	90	99	Popolazione lavorativa generale compresi i lavoratori giovani e anziani	Popolazione lavorativa generale
	25	85	70	95	Popolazione lavorativa adulta	
	30 35 40	Vedi NOTA			Popolazione lavorativa specializzata	Popolazione lavorativa specializzata in circostanze speciali

Metodo NIOSH in pratica

- Si individua una costante di peso (peso massimo in condizioni ideali di sollevamento);
- Si calcola il peso limite raccomandato nelle effettive condizioni di sollevamento;
- Si valuta il rischio come rapporto tra il peso sollevato e il peso limite raccomandato.

Calcolo Peso Limite Raccomandato (PLR)

$$CP \times FA \times FB \times FC \times FD \times FE \times FF = PLR$$




Costante di
peso

FA = ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO (A)

	ALTEZZA (cm)	0	25	50	75	100	125	150	>175
	FATTORE	0,77	0,85	0,93	1,00	0,93	0,85	0,78	0,00


FB = DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO (B)

	DISLOCAZIONE (cm)	25	30	40	50	70	100	170	>175
	FATTORE	1,00	0,97	0,93	0,91	0,88	0,87	0,86	0,00

FC = DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE, DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO (C)

	DISTANZA (cm)	25	30	40	50	55	60	>63
	FATTORE	1,00	0,83	0,63	0,50	0,45	0,42	0,00

FD = DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO IN GRADI (D)

	Dislocazione angolare	0°	30°	60°	90°	120°	135°	>135°
	FATTORE	1,00	0,90	0,81	0,71	0,62	0,57	0,00

FE = GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO (E)

GIUDIZIO	BUONO		SCARSO	
FATTORE	1,00		0,90	

FF = FREQUENZA DEI GESTI (numero di atti al minuto) IN RELAZIONE ALLA DURATA (F)

FREQUENZA	0,20	1	4	6	9	12	>15
CONTINUO < 1 ora	1,00	0,94	0,84	0,75	0,52	0,37	0,00
CONTINUO da 1 a 2 ore	0,95	0,88	0,72	0,50	0,30	0,21	0,00
CONTINUO da 2 a 8 ore	0,85	0,75	0,45	0,27	0,15	0,00	0,00

Metodo NIOSH in pratica

- Si individua una costante di peso (peso massimo in condizioni ideali di sollevamento);
- Si calcola il peso limite raccomandato nelle effettive condizioni di sollevamento;
- Si valuta il rischio come rapporto tra il peso sollevato e il peso limite raccomandato.

Calcolo Indice di Sollevamento IS

$$IS = \text{Peso Sollevato} / \text{PLR} \text{ (peso limite raccomandato)}$$

Inoltre

Dovrà essere inoltre valutata la presenza dei seguenti fattori aggiuntivi da moltiplicare nel calcolo del peso limite raccomandato:


Inoltre

- Il peso viene sollevato con una mano:
 - il peso limite raccomandato viene moltiplicato per 0,6;
- I sollevamenti vengono eseguiti da due persone:
 - il peso limite raccomandato viene diviso per 2 e moltiplicato per 0,85;
- Vengono eseguiti compiti supplementari:
 - applicare un fattore = 0,8

Sulla base di tutto ciò

< 0,85	Rischio trascurabile
0,86 – 0,99	Richiede attenzione Sorveglianza Sanitaria
≥ 1	Intervento immediato di Prevenzione

Valutazione dei rischi



Metodo Snook e Ciriello

Tale metodo si applica per azioni di trasporto in piano di carichi e di tirare e spingere con l'intero corpo



Valori limite

Vengono forniti per ciascuna tipologia di azione, per sesso e per diversi percentili di “protezione” della popolazione sana, nonché per varianti interne al tipo di azione, i valori limite di riferimento:

Valori limite

- **Del peso**
 - Azioni di trasporto;
- **Della forza esercitata**
 - Azioni di tirare o spingere;
 - Nella fase iniziale (picco di forza);
 - Nel mantenimento dell'azione (forza di mantenimento).

Tabelle di riferimento

Esistono delle tabelle nelle quali sono riportati valori “ideali” per:

Le azioni di spinta;

Di traino;

Di trasporto in piano

Azioni di spinta

MASCHI N° 1 azione ogni →	Distanza di 2 metri 6" 12" 1' 2' 5' 30' 8h	Distanza di 7,5 metri 15" 22" 1' 2' 5' 30' 8h	Distanza di 15 metri 25" 35" 1' 2' 5' 30' 8h	Distanza di 30 metri 1' 2' 5' 30' 8h
<u>Altezza mani da terra</u> <u>145 cm</u>				
Forza iniziale (kg)	20 22 25 25 26 26 31	14 16 21 21 22 22 26	16 18 19 19 20 21 25	15 16 19 19 24
<i>Mantenimento</i>	10 13 15 16 18 18 22	8 9 13 13 15 16 18	8 9 11 12 13 14 16	8 10 12 13 16
<u>95 cm</u>				
Forza iniziale (kg)	21 24 26 26 28 28 34	16 18 23 23 25 25 30	18 21 22 22 23 24 28	17 19 22 22 27
<i>Mantenimento</i>	10 13 16 17 19 19 23	8 10 13 13 15 15 18	8 10 11 12 13 13 16	8 10 12 13 16
<u>65 cm</u>				
Forza iniziale (kg)	19 22 24 24 25 26 31	13 14 20 20 21 21 26	15 17 19 19 20 20 24	14 16 19 19 23
<i>Mantenimento</i>	10 13 16 17 19 19 23	8 10 12 13 14 15 18	8 10 11 11 12 13 15	8 9 11 13 15

FEMMINE N° 1 azione ogni →	Distanza di 2 metri 6" 12" 1' 2' 5' 30' 8h	Distanza di 7,5 metri 15" 22" 1' 2' 5' 30' 8h	Distanza di 15 metri 25" 35" 1' 2' 5' 30' 8h	Distanza di 30 metri 1' 2' 5' 30' 8h
<u>Altezza mani da terra</u> <u>135 cm</u>				
Forza iniziale (kg)	14 15 17 18 20 21 22	15 16 16 16 18 19 20	12 14 14 14 15 16 17	12 13 14 15 17
<i>Mantenimento</i>	6 8 10 10 11 12 14	6 7 7 7 8 9 11	5 6 6 6 7 7 9	5 6 6 6 8
<u>90 cm</u>				
Forza iniziale (kg)	14 15 17 18 20 21 22	14 15 16 17 19 19 21	11 13 14 14 16 16 17	12 14 15 16 18
<i>Mantenimento</i>	6 7 9 9 10 11 13	6 7 8 8 9 9 11	5 6 6 7 7 8 10	5 6 6 7 9
<u>60 cm</u>				
Forza iniziale (kg)	11 12 14 14 16 17 18	11 12 14 14 16 16 17	9 11 12 12 13 14 15	11 12 12 13 15
<i>Mantenimento</i>	5 6 8 8 9 9 12	6 7 7 7 8 9 11	5 6 6 6 7 7 9	5 6 6 6 8

Azioni di traino

MASCHI N° 1 azione ogni →	Distanza di 2 metri 6" 12" 1' 2' 5' 30' 8h	Distanza di 7,5 metri 15" 22" 1' 2' 5' 30' 8h	Distanza di 15 metri 25" 35" 1' 2' 5' 30' 8h	Distanza di 30 metri 1' 2' 5' 30' 8h
<i>Altezza mani da terra</i> <u>145 cm</u>				
Forza iniziale (kg)	14 16 18 18 19 19 23	11 13 16 16 17 18 21	13 15 15 15 16 17 20	12 13 15 15 19
<i>Mantenimento</i>	8 10 12 13 15 15 18	6 8 10 11 12 12 15	7 8 9 9 10 11 13	7 8 9 11 13
<u>95 cm</u>				
Forza iniziale (kg)	19 22 25 25 27 27 32	15 18 23 23 24 24 29	18 20 21 21 23 23 28	16 18 21 21 26
<i>Mantenimento</i>	10 13 16 17 19 20 24	8 10 13 14 16 16 19	9 10 12 12 14 14 17	9 10 12 14 17
<u>65 cm</u>				
Forza iniziale (kg)	22 25 28 28 30 30 36	18 20 26 26 27 28 33	20 23 24 24 26 26 31	18 21 24 24 30
<i>Mantenimento</i>	11 14 17 18 20 21 25	9 11 14 15 17 17 20	9 11 12 13 15 15 18	9 11 13 15 18
FEMMINE N° 1 azione ogni →	Distanza di 2 metri 6" 12" 1' 2' 5' 30' 8h	Distanza di 7,5 metri 15" 22" 1' 2' 5' 30' 8h	Distanza di 15 metri 25" 35" 1' 2' 5' 30' 8h	Distanza di 30 metri 1' 2' 5' 30' 8h
<i>Altezza mani da terra</i> <u>135 cm</u>				
Forza iniziale (kg)	13 16 17 18 20 21 22	13 14 16 16 18 19 20	10 12 13 14 15 16 17	12 13 14 15 17
<i>Mantenimento</i>	6 9 10 10 11 12 15	7 8 9 9 10 11 13	6 7 7 8 8 9 11	6 7 7 8 10
<u>90 cm</u>				
Forza iniziale (kg)	14 16 18 19 21 22 23	14 15 16 17 19 20 21	10 12 14 14 16 17 18	13 14 15 16 18
<i>Mantenimento</i>	6 9 10 10 11 12 14	7 8 9 9 10 10 13	5 6 7 7 8 9 11	6 7 7 7 10
<u>60 cm</u>				
Forza iniziale (kg)	15 17 19 20 22 23 24	15 16 17 18 20 21 22	11 13 15 15 17 18 19	13 14 15 17 19
<i>Mantenimento</i>	5 8 9 9 10 11 13	6 7 8 8 9 10 12	5 6 7 7 7 8 10	6 6 6 7 9

Azioni di trasporto manuale

MASCHI N° 1 azione ogni →	Distanza di 2 metri 6" 12" 1' 2' 5' 30' 8h	Distanza di 7,5 metri 10" 15" 1' 2' 5' 30' 8h	Distanza di 15 metri 18" 24" 1' 2' 5' 30' 8h
<i>Altezza mani da terra</i> <u>110 cm</u>			
Peso del carico (kg)	10 14 17 17 19 21 25	9 11 15 15 17 19 22	10 11 13 13 15 17 20
<u>80 cm</u>			
Peso del carico (kg)	13 17 21 21 23 26 (31)	11 14 18 19 21 23 27	13 15 17 18 20 22 26
FEMMINE N° 1 azione ogni →	Distanza di 2 metri 6" 12" 1' 2' 5' 30' 8h	Distanza di 7,5 metri 10" 15" 1' 2' 5' 30' 8h	Distanza di 15 metri 18" 24" 1' 2' 5' 30' 8h
<i>Altezza mani da terra</i> <u>100 cm</u>			
Peso del carico (kg)	11 12 13 13 13 13 18	9 10 13 13 13 13 18	10 11 12 12 12 12 16
<u>70 cm</u>			
Peso del carico (kg)	13 14 16 16 16 16 (22)	10 11 14 14 14 14 20	12 12 14 14 14 14 19

In pratica

Si tratta di individuare la situazione che rispecchia lo scenario lavorativo esaminato, decidere che popolazione proteggere (maschile/femminile), estrapolare il valore raccomandato e confrontarlo con il peso o la forza effettivamente sviluppata.

Segue...

Si ottiene così un indice di rischio del tutto analogo a quello del metodo NIOSH.

AZIENDA :		DATA DI COMPILAZIONE :	
REPARTO :			
POSTAZIONE :		COMPILATORE :	
LAVORAZIONE :			

SPINTA		TRAINO	
Maschi/Femmine e altezza delle mani da terra		Maschi/Femmine e altezza delle mani da terra	
Maschi 145 cm		Maschi 145 cm	
Frequenza e distanza percorsa		Frequenza e distanza percorsa	
Ogni 1 minuto (7,5 metri)		Ogni 1 minuto (7,5 metri)	
Forza iniziale (Kg)	Forza di mantenimento (Kg)	Forza iniziale (Kg)	Forza di mantenimento (Kg)
F.I. misurata	F.M. misurata	F.I. misurata	F.M. misurata
F.I. raccomandata	F.M. raccomandata	F.I. raccomandata	F.M. raccomandata
Arti utilizzati	Arti utilizzati	Arti utilizzati	Arti utilizzati
I.S.R. F.I. Spinta	I.S.R. F.M. Spinta	I.S.R. F.I. Traino	I.S.R. F.M. Traino

TRASPORTO	
Maschi/Femmine e altezza delle mani da terra	
Frequenza e distanza percorsa	
Peso trasportato	
Peso Limite Raccomandato	
Arti utilizzati	2
I.S.R. Trasporto	0,00

FI = Forza Iniziale
 FM = Forza di Mantenimento
 ISR= Indice Sintetico di Rischio
 ISR <= 1 = nessun provvedimento;
 ISR > 1 = presenza di rischio (interventi per ridurre l'indice di rischio, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria).

Il calcolo con dell'ISR per la spinta, il traino ed il trasporto, non prevede l'utilizzo di un solo arto; in queste tabelle è tuttavia possibile tenere in considerazione questo fattore (ufficiosamente).

NOTE PER LA COMPILAZIONE
 Selezionare dalle celle con menù a tendina, i parametri necessari, e compilare la casella della forza misurata o del peso trasportato.

Inserire i dati numerici solo nelle celle di colore giallo



**TUTTO QUESTO
NON E'
SERVITO!**



Lavoratore

Denuncia da fare al
DATORE DI LAVORO
entro
15 giorni
dall'esordio della
"sintomatologia"

Altrimenti decade il diritto all'indennizzo relativo al periodo antecedente alla denuncia.

Lavoratore

M.P. diversa da
quella denunciata:
Conserva
ugualmente il diritto
all'indennizzo, senza
nuova domanda.

La sintomatologia deve essere rispondente e la nuova malattia deve essere riconducibile alle medesime mansioni lavorative.

Lavoratore

La domanda di M.P.
non può, tuttavia,
trasformarsi in quella
di infortunio sul
lavoro, in caso ci sia
sbaglio nella denuncia

Esempio Sordità:
Ad accertamento risulti
derivata da trauma
violento e non dall'azione
lenta e prolungata del
rumore.

Datore di Lavoro

Denuncia all'INAIL
entro

5 giorni da quando
informato dal
lavoratore

Datore di Lavoro

Deve indicare
obbligatoriamente
nella denuncia il
Codice Fiscale del
lavoratore

Altrimenti:
Sanzione
amministrativa da
€ 25,82

Datore del Lavoro

Denuncia mancata,
tardiva, inesatta o
incompleta

Sanzione
amministrativa da
€ 258 a € 1549

Datore del Lavoro

Dal 1° gennaio 2007
è prevista la
quantuplicazione
delle sanzioni

Codice fiscale
mancante o
inesatto
€ 129

Datore del Lavoro

Dal 1° gennaio 2007
è prevista la
quantuplicazione
delle sanzioni

Denuncia
mancante,
inesatta o
incompleta
da € 1290 a 7745

Esonero invio certificato INAIL

Dal 22 marzo 2016, invio certificati ONLINE.

Trasmesso dal medico o struttura sanitaria che per primo ha prestato l'assistenza al lavoratore

(Circolare INAIL 10/2016)

Tuttavia il Datore di Lavoro

Obbligo di trasmettere la denuncia di

infortunio INAIL online entro 2 giorni

e la denuncia di malattia professionale entro 5 giorni.

Datore di Lavoro “ONLINE”

**La denuncia online è consentita a tutti di DL in
possesso di posizione assicurativa**

La denuncia telematica può essere usata:

Datore di Lavoro “ONLINE”

Lavoratori dell'industria, dell'artigianato, del terziario

**Lavoratori delle PA titolari di specifico rapporto
assicurativo con l'istituto.**

Datore di Lavoro “ONLINE” NON DISPONIBILE

Per i lavoratori:

Subordinati a tempo indeterminato nell’agricoltura;

Dipendenti PA non intestatari di alcuna posizione assicurativa

Studenti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado

Diritto alla riservatezza



Consiglio di Stato sentenza 05/01/1995

L'azienda non può esaminare i documenti sanitari relativi al riconoscimento di una malattia professionale di un proprio dipendente

Curiosità: prestazioni che eroga l'INAIL

Cure ambulatoriali

Curiosità: prestazioni che eroga l'INAIL

**Indennità giornaliera per
l'inabilità temporanea...**

Curiosità: prestazioni che eroga l'INAIL

... ovvero un indennizzo in capitale o in rendita...

Curiosità: prestazioni che eroga l'INAIL

**... in base al grado e al tipo di
menomazione, del danno
biologico e per le sue
conseguenze patrimoniali**

Certificato medico, novità

Il medico certificatore deve compilare il certificato medico INAIL malattia professionale.

Una volta compilato lo deve inviare all'INAIL e rilasciare al lavoratore, la ricevuta dell'avvenuta trasmissione:

Certificato medico, novità

La ricevuta deve contenere:

	Identificativo
	data di rilascio
	e giorni di prognosi.

Certificato medico, novità

**Inoltre il medico deve denunciare alla
Direzione Provinciale del Lavoro le malattie
professionali comprese in un elenco approvato
con DM**

Certificato medico, novità

E deve dare una copia alla ASL e alla sede INAIL competente per territorio.

La denuncia deve contenere:

Nome e Cognome,
ditta,
ragione sociale
del datore di lavoro;

Luogo, giorno e ora in
cui è avvenuto
l'infortunio o riscontrato
l'inizio della
malattia professionale;

Natura e causa accertata o presunta della malattia o/e le circostanze nelle quali essa si è verificata, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione;

Nome, cognome, età, residenza,
codice fiscale, e occupazione
abituale
della persona che ha
manifestato i sintomi
della malattia

Stato di salute del lavoratore,
le conseguenze probabili
della malattia
e il tempo in cui sarà possibile
conoscere l'esito definitivo.

Istruttoria INAIL



INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

- Denuncia del Datore di Lavoro (PRIMO CERTIFICATO MEDICO)
 - Istruttoria INAIL (ACCERTAMENTO RISCHIO)
- Acquisizione documentazione sanitaria e svolgimento “eventuali”
altri esami (a carico dell’istituto)
- Ammissione della malattia alla tutela assicurativa
(RICONOSCIMENTO NESSO DI CAUSALITA’)

**RIEPILOGANDO:
il certificato medico di
Malattia Professionale**

Deve essere rilasciato all'interessato compilando il modulo

Mod. 5 ss

Triplice copia (Lavoratore, INAIL, Datore di Lavoro)

Il lavoratore lo deve trasmettere entro 15 gg al proprio datore di lavoro

Il datore di lavoro entro 5 gg. successivi lo inoltra all'INAIL, con denuncia.

Info

La copia per il lavoratore affetto da Malattia

Professionale e la copia INAIL sono complete di diagnosi;

La copia Datore di Lavoro, No;

Invio da parte del medico online (oppure tramite

lavoratore);

Certificato Continuativo

**Documenta il protrarsi dell'inabilità
temporanea assoluta**

Certificato Definitivo

**Attesta la possibilità
dell'assistito di riprendere le
proprie "mansioni" lavorative.**

Certificato Riammissione in temporanea

Permette di “gestire” eventuali

Ricadute



Obbligo di denuncia del Medico

La denuncia:

Deve essere fatta alla Direzione Provinciale del Lavoro

(del territorio)

che deve poi trasmettere una copia al Medico del Lavoro

(provinciale)

I medici contravventori all'obbligo di denuncia:

La denuncia:

Il medico deve denunciare la malattia professionale tutte le volte che ha il fondato sospetto di un concorso causale e non solo quando lo ritiene altamente probabile

La denuncia oltre che ad essere inviata all'INAIL va inoltrata ai servizi di igiene e prevenzione delle ASL affinché provvedano a monitorare le patologie che vengono segnalate e le conseguenze che queste hanno nei confronti dei lavoratori.

Omissa denuncia:

Arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda da euro 258,00

a euro 1.032,00

Più pesante l'ammenda se la contravvenzione è commessa dal medico di fabbrica.

Percorso

**Il medico competente deve verificare il nesso di causalità
analizzando il DVR.**

**L'INAIL sulla base della denuncia, iscrive la malattia nel registro
nazionale delle malattie causate dal lavoro**

Percorso

L'INAIL NON attiva il percorso di riconoscimento della patologia denunciata in quanto questo avviene solo dopo che il datore di lavoro ha provveduto a segnalarne l'esistenza.

LA DENUNCIA NON EQUIVALE AL REFERTO.

Modello Denuncia

A proposito di REFERTO

Cosa deve contenere il referto?

Generalità assistito

Luogo dove l'assistito attualmente si trova

Luogo, tempo e altre circostanze dell'intervento medico

Notizie "sul fatto"

I mezzi con i quali il fatto è stato commesso

Gli effetti scaturiti o che potranno scaturire dall'evento



MOBBING

Mobbing nel Diritto (1)

Serie di comportamenti persecutori, illeciti o leciti, che con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto, o anche da parte di altri dipendenti e colleghi;

Mobbing nel Diritto (2)

**L'evento lesivo della salute, della
personalità o dignità del dipendente;**

Mobbing nel Diritto (3)

Il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;

Mobbing nel Diritto (4)

**L'elemento soggettivo, cioè l'intento
persecutorio unificante di tutti i
comportamenti lesivi.**

INAIL

**L'INAIL ha riconosciuto il MOBBING
come malattia professionale con la**

circ. 17/12/2003, n. 71:

INAIL

Poiché il mobbing consiste in comportamenti che si ripetono nel tempo, esso integra la causa lenta tipica delle malattie professionali.

Puntualizzazione

Lo stress lavoro-correlato è invece ricomprensibile nel concetto del RISCHIO.

Va ad iscriversi nel rischio ambientale.

Conclusioni

Le malattie professionali sono “lente”,
“miste” e governate dall’ente INAIL.
Il lavoratore mantiene tutti i diritti del
caso;

Conclusioni

Il Datore di lavoro deve “prevenire” sia gli infortuni che le malattie professionali attraverso la realizzazione “condivisa” del DVR.

Fondamentale risulta quindi una corretta gestione del Servizio Sicurezza Prevenzione e Protezione e del Comitato Risk Management.



GRAZIE